

Mutuo- polizza assicurativa – natura obbligatoria – pratica commerciale scorretta - effetti (cod. civ. art. 1337; d.lgs. n. 206/2005, art. 20; d.l. n. 1/2012, art. 28)

L’abbinamento al mutuo di una polizza rilasciata da una compagnia assicuratrice del medesimo gruppo bancario - presentata come facoltativa ai fini della concessione del mutuo ma di fatto “ condicio sine qua non” del finanziamento - rappresenta una pratica commerciale scorretta ai sensi della normativa in materia di tutela dei consumatori e determina il risarcimento del danno. (MDC)

FATTO

Il Cliente, unitamente alla cointestataria, ha sottoscritto:

- i) il 10 novembre 2016, un mutuo fondiario per l’acquisto di un’abitazione per un importo di € 428.000,00 da restituire in venticinque anni al tasso fisso del 2%;
- ii) il 28 ottobre 2016, n. 3 polizze vita abbinate al mutuo, a copertura del rischio di decesso, invalidità permanente, invalidità temporanea totale da infortunio o malattia e perdita di impiego, per la durata di venticinque anni, versando un premio unico complessivo di € 28.155,90 (€ 16.613,17 + € 11.542,73);
- iii) il 26 ottobre 2016, un prestito personale di € 28.320,80 funzionale al pagamento delle coperture assicurative, da restituire in venticinque anni al tasso fisso del 4,500%.

Pur formalmente rappresentate nella documentazione contrattuale come facoltative, le polizze stipulate dal Cliente e dal cointestatario sono state presentate come obbligatorie ai fini dell’ottenimento del mutuo.

In particolare, il Cliente, nell’impossibilità di individuare soluzioni alternative con altre banche in ragione dell’approssimarsi della data prevista per il rogito è stato costretto a stipulare le polizze assicurative con l’Intermediario.

Quest’ultima ha inoltre sottoposto un solo preventivo da parte di compagnie, appartenenti al medesimo gruppo societario. Inoltre, ha omesso di informare il Cliente sulla possibilità di soluzioni alternative sul mercato.

A conferma di ciò, osserva che nel caso di specie sussistono le circostanze che, in base agli orientamenti dell’ABF, fanno desumere il carattere obbligatorio di una polizza. In particolare:

- le polizze hanno funzione di copertura del mutuo, la sua stessa durata e sono stati stipulati contestualmente;
- la prestazione assicurativa è definita in funzione del debito residuo del mutuo al momento del sinistro;

il beneficiario della polizza è l'assicurato e - in caso di decesso di quest'ultimo - il cointestatario del mutuo;

il diritto di recesso poteva essere esercitato dai Clienti solo entro sessanta giorni dalla data di decorrenza della polizza;

il piano di ammortamento del prestito personale offerto dalla Banca per il finanziamento del premio assicurativo pagato in via anticipata è identico a quello del mutuo fondiario;

- le polizze assicurative sono state stipulate con le Compagnie Assicurative appartenenti al medesimo gruppo della banca;

la Banca ha ricevuto dalle Compagnie Assicurative una significativa remunerazione per la sola attività di collocamento, pari a circa il 40% del premio unico e si tratta di polizze collettive stipulate dalla Banca ex art. 1891 c.c. secondo lo schema del contratto "per conto di chi spetta".

Il Cliente contesta dunque che la condotta della banca:

- è censurabile sotto il profilo della violazione degli obblighi di protezione, di correttezza e buona fede nella fase precontrattuale ex art. 1337 c.c.. La banca ha del resto agito in violazione degli artt. 28, d.l. n. 1/12 - e art. 2 Regolamento Isvap n. 40/12.

- è del tutto analoga a quella oggetto di un procedimento sanzionatorio dell'AGCM a carico della stessa banca, e delle stesse compagnie assicurative, concluso con provvedimento n. 23764 del 2012.

- Anche recentemente una delle due compagnie assicurative in questione è stata sanzionata dall'AGCM con provvedimento n. 27607 del 2019 - per non aver, tra l'altro, controllato gli abbinamenti forzosi tra le proprie polizze e i finanziamenti erogati da una società finanziaria.

L'intermediario non ha presentato le proprie controdeduzioni.

DIRITTO

La parte ricorrente lamenta, da un lato, il carattere obbligatorio delle polizze assicurative abbinata al mutuo fondiario, che le sarebbero state di fatto sostanzialmente imposte dalla banca, costringendola ad accendere un ulteriore finanziamento per il pagamento dei premi; dall'altro, l'inosservanza da parte della medesima dei doveri di informazione precontrattuale in ordine agli effettivi costi delle due assicurazioni.

Con riguardo al primo profilo, benché l'Intermediario sostenga la natura facoltativa delle polizze in contestazione, molti indizi ne segnalano il carattere obbligatorio (alla luce dei criteri di presunzione di obbligatorietà indicati dal Collegio di Coordinamento, decisioni n. 10617/17, 10620/17, 10621/17): le polizze risultavano infatti finalizzate alla copertura del credito e con pari durata; l'indennizzo era parametrato al debito residuo, beneficiario della copertura assicurativa era l'Intermediario nei limiti del debito residuo e per l'eccedenza il Cliente o gli aventi diritto; era previsto il diritto di recesso solo entro il termine di trenta giorni dal pagamento del premio. Non è invece chiara la data di stipulazione che sembrerebbe posticipata di due giorni rispetto al contratto di mutuo, ma non essendo stato allegato tale contratto non è possibile pronunciarsi in merito. In proposito, non si può peraltro non tenere in considerazione, quale significativo argomento di prova ovvero come

prova privilegiata, il provvedimento n. 23764 del 25 luglio 2012 con il quale l'AGCM ha sanzionato sia l'Intermediario convenuto sia le compagnie assicurative per aver posto in essere, nel periodo agosto 2009 - agosto 2011 (in cui pertanto rientra anche il contratto in esame), una pratica commerciale scorretta, ai sensi dell'art. 20 Codice del Consumo, consistente nell'abbinamento al mutuo di una polizza, rilasciata da una compagnia assicuratrice del medesimo gruppo bancario, la cui sottoscrizione, pur presentata come facoltativa da un punto di vista formale, ha di fatto costituito una *condicio sine qua non* per la concessione del finanziamento.

Si può pertanto ritenere che la banca, nell'imporre, in palese conflitto d'interessi, polizze sostanzialmente obbligatorie abbia violato gli obblighi imposti agli operatori del settore di comportarsi secondo correttezza e buona fede nella fase di formazione del contratto (art. 1337 c.c.), avendo leso il diritto del Cliente a liberamente operare scelte consapevoli, in contrasto con l'esigenza di preservare la sua sfera giuridica e di garantire, al contempo, la concorrenzialità del mercato nel settore creditizio e assicurativo.

Da quanto sopra esposto, in considerazione del comportamento gravemente scorretto dell'Intermediario, in contrasto con i doveri imposti dalla buona fede nella fase di formazione del contratto, si ritiene che le richieste avanzate dal ricorrente meritino accoglimento, sia pure con una diversa quantificazione del danno. Il ricorrente, sull'erroneo presupposto che la violazione di obblighi informativi porti alla nullità del contratto, ha infatti richiesto – peraltro anche a titolo di risarcimento - la somma di € 14.900,92 (derivante, più o meno - dall'importo complessivamente pagato per le due assicurazioni, detratti i rimborsi ottenuti dalle compagnie in sede di estinzione anticipata del contratto). Il Collegio, considerato il condizionamento subito dal ricorrente e la parte di premio non restituita corrispondente alle rilevanti commissioni percepite dall'Intermediario, ritiene in via equitativa di liquidare il danno nella misura di € 7.000,00, comprensiva di interessi legali e rivalutazione monetaria.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 7.000 a titolo di risarcimento del danno (...omissis...).